Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	*Del*	*Dipart.*	*Direzione G.*	*Unità O.D.*
196	*19/05/2022*	*50*	*4*	*0*

Oggetto:

CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - CHIARIMENTI ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B0450D76E8085811377F1358E7831D072BAFA252

Frontespizio Allegato : F5F018AE4BD17C91F25FB2C17B1E196A76941C8C

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **Avv. Postiglione Antonio**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
196	**19/05/2022**	**4**	**0**

Oggetto:

CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - CHIARIMENTI ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a) con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013) è stato approvato il Bando di concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in applicazione dell'art. 11, co. 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;

b) per l'espletamento del predetto concorso ci si avvale della Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica messa a disposizione delle singole regioni e dei candidati dal Ministero della Salute;

c) con DPGC n. 203 del 28.09.2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso de qua;

d) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute n. 321 del 06.10.2016 è stata nominata la segretaria della Commissione;

e) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 14 del 18.02.2019 (BURC n. 9 del 18.02.2019) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi;

f) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 18 del 24.01.2020 (BURC n. 6 del 27.01.2020) è stata pubblicata la graduatoria definitiva;

g) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 5 del 14.01.2022 (BURC n. 9 del 24.01.2022) è stata pubblicata una rettifica della graduatoria definitiva;

h) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022) è stata approvata la graduatoria definitiva, è stato aggiornato l'elenco delle sedi disponibili e sono state comunicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori;

CONSIDERATO che il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022), alla lett. b) prevede che "*l'art. 13 della l. n. 475 del 1968 specifica che il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali; pertanto, il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni*";

CONSIDERATO che il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022), alla lett. c) prevede che "*l'art. 11 comma 3 del d.l. n. 1 del 2012 statuisce «al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al*

concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c)», pertanto saranno esclusi dalla fase dell'interpello le candidature in cui anche solo uno degli associati non abbia mantenuto i descritti requisiti fino al momento dell'assegnazione";

CONSIDERATO che il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022), alla lett. f) prevede che "*l'art. 11 comma 5 del d.l. n. 1 del 2012 statuisce «Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome», pertanto, in ossequio al principio dell'alternatività, i candidati vincitori in altra Regione saranno ammessi alla fase dell'interpello ma potranno accettare la sede offerta in Regione Campania solo a seguito di rinunzia alla sede precedentemente accettata in altra Regione*";

RITENUTO di dover chiarire che la titolarità della sede farmaceutica verrà conferita contestualmente all'autorizzazione all'apertura della stessa, pertanto: le condizioni per il conferimento della titolarità e dell'autorizzazione all'apertura (iscrizione all'ordine dei farmacisti, costituzione della società, indicazione dei locali prescelti, ecc.) devono essere presenti al momento dell'istanza di autorizzazione all'apertura; nei 180 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, o comunque prima dell'apertura, per poter ottenere dalla Regione l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti (dimissioni da lavoro dipendente e rinuncia alla precedente titolarità di sede farmaceutica, anche di sedi ottenute mediante concorso straordinario in altra Regione) e, diversamente, decadranno dall'assegnazione;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;

VISTO Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 15.1.2020 di proroga conferimento incarico dirigenziale D.G. Tutela della Salute;

VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il Direttore Generale firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L.n.190/2013 e D.lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio regionale, verificata la regolarità della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni rese, necessaria a consentire l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. Tutela della Salute

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

a) di precisare che la titolarità della sede farmaceutica verrà conferita contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della stessa, pertanto:

- le condizioni per il conferimento della titolarità e dell'autorizzazione all'apertura (iscrizione all'ordine dei farmacisti, costituzione della società, indicazione dei locali prescelti, ecc.) devono essere presenti al momento dell'istanza di autorizzazione all'apertura;
- per poter ottenere dalla Regione l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti (dimissioni da lavoro dipendente e rinuncia alla precedente titolarità di sede farmaceutica, anche di sedi ottenute mediante concorso straordinario in altra Regione) nei 180 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, o comunque entro l'apertura della farmacia; diversamente, decadranno dall'assegnazione;

b) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul Portale della Regione Campania;

Dare atto che il trattamento dei dati personali afferenti il presente procedimento amministrativo è effettuato in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE n. 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,n.101, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 466 del 17/07/2018.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE